

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64
(Disciplina del servizio fitosanitario regionale)

Di iniziativa dei Consiglieri:
Loris Rossetti
Enzo Brogi
Andrea Manciuilli
Pier Paolo Tognocchi
Claudio Marignani
Roberto Benedetti
Antonio Gambetta

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale)

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).

Considerato quanto segue:

1. In fase di prima attuazione della legge sono emerse difficoltà procedurali per le quali il termine previsto dall'articolo 10 è risultato inadeguato; pertanto, al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di effettuare gli adempimenti necessari affinché le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della l.r. 64/2011 conservino la loro validità, si rende necessaria la proroga del termine suddetto al 15 marzo 2012.

approva la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 10 della l.r. 64/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) le parole: "1° gennaio - 31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio - 15 marzo 2012".

ART. 2

ENTRATA IN VIGORE

1. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA.

(LORIS ROSSETTI)

(ENZO BROGI)


(ANDREA MANCIULLI)

(PIER PAOLO TOGNOCCHI)

(CLAUDIO MARIGNANI)

(ROBERTO BENEDETTI)

(ANTONIO GAMBETTA)



**Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64
(Disciplina del servizio fitosanitario regionale)**

Relazione illustrativa

L'articolo 10 della l.r. 64/2011, oggetto della presente modifica, stabilisce che le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge conservano la loro validità a condizione che, nel periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2012, siano comunicate al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale e che decorso tale termine le autorizzazioni decadono.

In fase di prima attuazione della legge sono emerse difficoltà procedurali in quanto le operazioni che devono essere eseguite dagli operatori del settore per adempiere a queste disposizioni si sono dimostrate, nella pratica, più complicate del previsto. Per consentire a tutti gli interessati di effettuare tali adempimenti è necessario quindi prevedere una proroga del termine previsto al 15 marzo 2012.

Il nuovo termine indicato è quello effettivamente ultimo per consentire l'attribuzione del nuovo numero di iscrizione al registro ufficiale dei produttori per omologarsi alle norme comunitarie.